

## CORTE COSTITUZIONALE

## LA DECISIONE

Con la **sentenza n.71**, depositata in cancelleria in data 19 aprile 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 228 n. 2012 (Legge di stabilità 2013) sollevate dal tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro.

## IL CASO

La pronuncia della Corte Costituzionale, scaturisce dall'ordinanza del Tribunale di Torino, sezione lavoro, il quale ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 228/2012 nella parte in cui hanno previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) viene riconosciuto un trattamento in misura pari alla differenza tra quello previsto per quest'ultimo al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall'assistente amministrativo incaricato.

Secondo il Tribunale di Torino **IL MECCANISMO DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DISPOSTO DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2013 DETERMINA, CON L'AUMENTARE DELL'ANZIANITÀ, UNA PROGRESSIVA RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, FINO ADDIRITTURA AD UN TOTALE AZZERAMENTO DELLO STESSO** nel momento in cui si raggiunge o supera lo stipendio tabellare iniziale previsto per la qualifica superiore.

Sotto tale profilo, per il Tribunale di Torino, LA NORMATIVA DENUNCIATA VIOLEREBBE NON SOLO IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA MA ANCHE IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA in quanto determinerebbe un'ingiustificata discriminazione, a parità di mansioni all'interno della medesima categoria, tra soggetti con anzianità diverse.

Il meccanismo di calcolo introdotto dalla legge di stabilità e denunciato per illegittimità costituzionale, comporterebbe infatti, un beneficio maggiore per coloro che hanno una minore anzianità di servizio.

Per tali ragioni, ad avviso del Tribunale di Torino, RISULTEREBBERO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 36, PRIMO COMMA DELLA COSTITUZIONE.

## QUADRO NORMATIVO VIGENTE

- Il TU del pubblico impiego

L'art. 2, comma 3 del D.lgs n. 165/2001 prevede che *“I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolamentati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. **L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi**”*.

La disciplina generale dello svolgimento delle mansioni superiori nel caso dell'impiego pubblico è regolamentata dall'art. 52 del D.lgs n. 165/2001 il quale, al comma 2 prevede che *“Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:*

- a) *nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;*
- b) *nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.*

*3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.*

*4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.*

- **IL CCNL SCUOLA**

L'art. 69 del CCNL 1994-97, rubricato "Indennità di funzioni superiori e reggenza" prevede che "Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento".

Il testo dell'art. 69 è stato poi richiamato dall'art. 146, lettera g), numero 7) del CCNL del 2006/2009, norma a sua volta confermata dall'art. 1 comma 10 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018.

## LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 108/2016

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 108/2016 si era a suo tempo pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 44 e 45 della legge 228/2012, **AFFERMANDO L'ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA SOLO CON EFFETTO RETROATTIVO** e pertanto nei confronti dei contratti individuali di lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013.

Tale pronuncia, pur non espressamente rivolta ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, sembrava comunque dichiarare, *seppur indirettamente*, la legittimità della norma rispetto ai contratti individuali futuri.

## LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 71/2021.

## I MOTIVI DELLA DECISIONE

LA CORTE COSTITUZIONALE, CON LA SENTENZA N. 71/2021 HA RITENUTO CHE GLI ARGOMENTI UTILIZZATI DAL TRIBUNALE DI TORINO NON RISULTANO IDONEI A FONDARE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE sollevate sull'art. 1, commi 44 e 45 della legge 228/2012.

In particolare i giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto che *“il riconoscimento di una progressione economica valorizza, ed in parte già remunera la maggiore esperienza e professionalità maturata dal dipendente e che per tale ragione non è manifestamente irragionevole che la retribuzione diventi decrescente fino anche al suo azzeramento per il caso del dipendente più anziano”*.

Per quanto attiene alla presunta disparità di trattamento che la normativa censurata riserverebbe agli assistenti amministrativi rispetto al personale docente che continua a beneficiare di un criterio di calcolo diverso, i giudici della Corte hanno semplicemente affermato che *“la disparità di trattamento*

*non può essere presa in considerazione posto che non vi è sostanziale identità delle situazioni messe a confronto”.*

PER TALI RAGIONI HANNO DICHIARATO INFONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEI COMMI 44 E 45 DELLA LEGGE 228/2012.

## RICORSI AL GIUDICE DEL LAVORO: SCENARIO POSSIBILE

L'impostazione adottata dai giudici della Corte Costituzionale in entrambe le sentenze citate risulta coerente rispetto alle questioni che sono state sollevate dai Tribunali del lavoro.

Tali questioni, infatti, non hanno mai preso in considerazione i principi generali che regolano la materia (art. 2 D.lgs 165/2001) per cui *“l'attribuzione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti è riservata in modo esclusivo alla contrattazione collettiva”.*

Tale circostanza, pertanto, ha determinato la coerenza delle due decisioni prese con la sentenza n. 108/2016 e con la sentenza in commento, quanto meno sino alla data di entrata in vigore del D.lgs 75/2017 (nel frattempo, infatti era intervenuto il D.lgs 150/2009, che modificando l'art. 2 del D.lgs 165/2001 aveva determinato la prevalenza della legge sulla contrattazione collettiva).

Il D.lgs 75/2017, infatti, riporta il sistema *a regime* conferendo nuovamente alla contrattazione collettiva nelle materie dallo stesso previste, quale quella della retribuzione del pubblico dipendente, la competenza esclusiva.

Sotto tale profilo occorre evidenziare che LA CONTRATTAZIONE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA CON CCNL SOTTOSCRITTO IN DATA 19 APRILE 2018 HA ESPRESSAMENTE FATTO SALVA LA DISCIPLINA PREVISTA PER IL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE NEL CASO DI REGGENZA E SOSTITUZIONE DEL DSGA DA PARTE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI.

In considerazione di ciò, risulta evidente come LA NORMATIVA DI LEGGE INTRODotta CON I COMMI 44 E 45 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 228/2012 HA ESPLICATO LA PROPRIA EFFICACIA FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DLGS 75/2017 CHE HA NUOVAMENTE RIDEFINITO LA SUPREMAZIA DELLA DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DEL CCNL 1994/1997.

Sulla base delle normative legislative e contrattuali richiamate, riteniamo sussistente il diritto di coloro che svolgono l'incarico di mansioni superiori a percepire la retribuzione secondo la disciplina dell'art. 69 del CCNL 1994/1997.

In ogni caso, occorre considerare che la sentenza n. 71/2021 della Corte di Cassazione potrebbe comunque "pesare" negativamente sulla eventuale valutazione dei giudici del lavoro aditi per decidere gli eventuali ricorsi sulla materia.

Per tali ragioni la Segreteria Nazionale sta valutando l'opportunità di promuovere un ricorso pilota al fine di definire nuovamente la materia.